

13



**CORTE DI APPELLO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

Sez/Coll: LA

R.G: 1202/2013

All'udienza collegiale del giorno 17/07/2014 ore 11:00

PRESIDENTE Dr. BRONZINI GIOVANNI
Giudice/Consigliere Dr. SCHIAVONE GAETANO
Giudice/Consigliere Dr. LISCIO SIMONETTA

Relatore

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto

Preliminarmente il Presidente
sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr.

Il G.R. Dr.

Cronologico n.

Chiamata la causa

Attore principale

ANTONINI RICCARDO

Avv. SCARPELLI FRANCO

Avv. GIUSTI ROBERTO *presente*

Avv. FREZZA NICOLA *presente*

Convenuto principale

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

Avv. TOSI PAOLO *presente*

Avv. BECHI VITTORIO *presente*

Avv. UBERTI ANDREA *presente*

E' comparso (per) il procuratore del ricorrente,

E' comparso (per) il procuratore del resistente,

I procurator dell part insist nelle prese conclusioni
e chied porsì la causa in decisione.

IL PRESIDENTE

assegna la causa in decisione.

*E' presente per la RFI Rete Ferroviaria Italiana per
il procuratore speciale dell. Stefano Severino,
concedo copie della procura che si allega.*

La Corte si riserva di provvedere nei termini di legge con sentenza .

La Corte si ritira in camera di consiglio per deliberare .

Il Presidente dà quindi lettura in aula del dispositivo della sentenza/ordinanza che viene allegata al presente verbale .


La Corte pronuncia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati e che vengono allegati al presente verbale .

Il presente verbale viene chiuso alle ore 15,10

Firenze 17-7-2014

Il Cancilliere
Maria CARNEMOLLA

Il Presidente
Dr. Giovanni BRONZINI



STUDIO CASTELLINI
00193 ROMA - Via Orsini, 31
C.F. 03339210589 - P.IVA 01185701953

----- PROCURA SPECIALE -----

----- * * * * *

-- La società -----

-- "RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI"

(società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della "Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.", a norma dell'art. 2497 sexies del codice civile e del D.Lgs. n. 188/2003), con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, capitale sociale Euro 32.007.632.680,00 interamente versato, R.E.A. n. RM/758300, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 01585570581, PEC segreteriaacda@pec.rfi.it, in persona dell'Avv. ANTONINO RUSSO, nato ad Altofonte (PA) il 7 gennaio 1955, domiciliato per la carica in Roma, ove sopra, Institore della predetta società e in esecuzione dei poteri conferitigli con procura per atto a rogito del Notaio Paolo Castellini di Roma in data 31 marzo 2008 Rep. 72952/16661, registrata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 1 il 4 aprile 2008 al n. 14383 serie 1T, con il presente atto -----



----- conferisce -----

procura speciale al Signor STEFANO SAVINO, nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 10 gennaio 1955, codice fiscale SVN SFN 55A10 A048M, affinché, in nome e per conto della "RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI": -----

- rappresenti la società medesima ex art. 420 c.p.c. in ogni grado di giurisdizione, con facoltà di rispondere ad interrogatori sia liberi che formali, esporre i fatti di causa, rinunciare e/o accettare rinunzie sia all'azione che agli atti di giudizio, conciliare e transigere la controversia, firmare il proces-

so formale di conciliazione, fare quant'altro si renderà utile e necessario; ---

- intervenga nelle procedure di conciliazione promosse in sede sindacale ex art. 411 c.p.c. ed in quelle promosse innanzi alle Sottocommissioni provinciali delle controversie di lavoro presso le Direzioni Provinciali del Lavoro, ivi comprese le procedure di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c., di cui la predetta società fosse richiesta, con autorizzazione a conciliare e transigere la controversia, firmare il processo formale di conciliazione e fare quant'altro si renderà utile. -----

---- Il tutto con dichiarazione di averne l'operato per rato e valido e sotto gli obblighi di legge. -----

Roma, 9 luglio 2014 -----

F.to ANTONINO RUSSO -----

----- * * * * * -----

Rep. 80230 ----- AUTENTICA DI FIRMA ----- Rog. 21050

--- Si certifica da me Dott. PAOLO CASTELLINI, Notaio in Roma con studio in Roma, Via Orazio n. 31, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia che l'Avv. ANTONINO RUSSO, nato ad Altofonte (PA) il sette gennaio millenovecentocinquantacinque, domiciliato per la carica in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, Istitore della "RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI" (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della "Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.", a norma dell'art. 2497 sexies del codice civile e del D.Lgs. n. 188/2003), con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, capitale sociale Euro 32.007.632.680,00 interamente versato, R.E.A. n. RM/758300, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, codice fi-

scale 01585570581, PEC segreteriaacda@pec.rfi.it della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, ha firmato alla mia presenza alle ore dieci e trenta il sujesteso atto - previa lettura da me Notaio datane - e mi ha richiesto di ritenere il medesimo in deposito nei miei rogiti. -----

Roma, piazza della Croce Rossa 1, nove luglio duemilaquattordici. -----

F.to PAOLO CASTELLINI - Notaio -----


----- * * * * * -----

--- Copia conforme all'originale, munito delle firme dalla legge prescritte, col quale collazionata concorda. -----

IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI

--- La presente copia consta di tre pagine. -----

Roma, 11 LUGLIO 2014



LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Sezione lavoro

composta dai magistrati:

Dr. Giovanni Bronzini	Presidente relatore
Dr. Gaetano Schiavone	Consigliere
Dr. Simonetta Liscio	Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

dandone pubblica lettura in udienza , nella causa iscritta al n.1202/ del Ruolo Generale anno 2013 , discussa all'udienza del 17 luglio 2014 promossa da

ANTONINI RICCARDO nato l'11 settembre 1952
con avvocati Nicola Frezza , Roberto Giusti e Franco Scarpelli -
appellante-

contro

RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA in persona del legale
rappresentante institore come in atti con avvocati Paolo Tosi, Andrea
Uberti e Vittorio Bechi
-appellata-

Conclusioni : Come in atti

Oggetto : Impugnativa licenziamento - -Appello contro sentenza Trib.
LUCCA giudice del lavoro n.349 del 4 giugno /1 luglio 2013

ORDINANZA EX ART. 348 bis C.P.C.

Il Tribunale di Lucca, respingendo l'impugnativa del lavoratore, ha giudicato legittimo il licenziamento intimato da RFI SpA a Riccardo Antonini con lettera 25.10.2011.

La sentenza in esame - con ampia e condivisibile motivazione- ha illustrato come sia incompatibile con il dovere di fedeltà ex art. 2105 c.c. la assunzione della veste di consulente tecnico di parte per un dipendente in un procedimento civile o penale e in posizione antagonista al datore di lavoro.

Tale circostanza era stata segnalata all'Antonini prima con una diffida (senza esito positivo) , poi con una sanzione disciplinare conservativa.

E' dimostrato quindi che l'azienda non era mossa dalla preconcetta intenzione di licenziare l'Antonini perché, prima, tentò i rimedi conservativi (e ancora in tribunale , prima della discussione finale, ha proposto in via conciliativa la riassunzione in servizio del lavoratore con il pagamento delle retribuzioni progressse).

Dal canto suo – come ha evidenziato il Tribunale- Antonini non solo persisteva nel suo ruolo di c.t.p. , ma in una pubblica occasione, nel settembre 2011, investiva l'amministratore delegato del gruppo FS, fra l'altro, con i seguenti epiteti: “ Mascalzone”, “ Bastardo”, “Assassino”, “ Pezzo di merda”, “Hai il coraggio di licenziarmi ? Vigliacco”. Alcune di tali espressioni venivano pronunciate usando un megafono, altre erano chiaramente percepite dai presenti (vedi testimonianze acquisite) e in presenza anche di alcuni dei familiari delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio , con il chiaro effetto di esasperare gli animi in una pubblica riunione.

Il fatto del settembre 2011 – a giudizio del Collegio - giustificava di per sé il licenziamento in tronco, come ha ritenuto correttamente il primo giudice.

Il Collegio condivide la valutazione del Tribunale per cui le espressioni sopra trascritte, anche se considerate nel loro contesto, trascendono ampiamente e deliberatamente i limiti del libero diritto di critica e pur dell'aspra e vibrata contestazione.

Né sembra aver gran pregio la tesi dell'appellante relativa alla provocazione, in quanto l'azienda, come già si è notato, ha dapprima diffidato il lavoratore e poi gli ha applicato una sanzione conservativa riuscendo soltanto ad ottenere il pubblico commento insultante di Antonini : “ Non ha avuto neanche il coraggio di licenziarmiPerché non mi ha licenziato ?Vigliacco !” (vedi CTU dep. il 28.2.2013).

Sembra davvero arduo sostenere che, dopo un tale atteggiamento e siffatte espressioni dell' Antonini , il licenziamento disposto nell'ottobre 2011 possa qualificarsi “ritorsivo” o “sproporzionato”.

Nel presente ambito lavorativo , del resto, rilevano esclusivamente i fatti che rendono impossibile la continuazione del rapporto di lavoro sotto il profilo fiduciario ex art. art. 2119 c.c. , a prescindere dalla loro punibilità in sede penale.

Il Tribunale, con esauriente motivazione, ha rigettato anche il palese e inaccettabile tentativo del ricorrente in primo grado di coinvolgere in questa vicenda gli aspetti emotivi e mediatici per il disastro ferroviario di Viareggio : le eventuali responsabilità in ordine al verificarsi di detto gravissimo evento devono essere accertate nella appropriata sede processuale.

Deve ritenersi, pertanto, che nella specie sussistono tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 348 bis c.p.c. (*“l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”*) ; dovendosi aggiungere che l'appello è stato proposto dopo il 31.1.2013 e che sussistono anche i presupposti di cui all'art. 1, comma 17, legge n.228/2012 ; del che deve formalmente darsi atto per legge nel provvedimento oggi emesso.

Le spese del grado – già equitativamente compensate in primo grado- seguono in questo grado il criterio legale della soccombenza.

DISPOSITIVO

Dichiara inammissibile l'appello e condanna Antonini Riccardo a rimborsare alla società appellata le spese del grado che liquida in euro 1.200,00 oltre iva e cpa di legge e spese forfettarie.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1, comma 17, legge n.228/2012.

Così deciso in Firenze il 17 luglio 2014.

Il Presidente
Dott. Giovanni Bronzini est.

